

LIBER AMICORUM
PER
PASQUALE COSTANZO

SIMONE FREGA

**A QUALE "GENERAZIONE" DI DIRITTI APPARTIENE
L'ACCESSO AD INTERNET?**

19 GIUGNO 2020



Simone Frega

A quale “generazione” di diritti appartiene l’accesso ad internet?

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La dimensione liberale dell’accesso a Internet. – 3. La dimensione sociale dell’accesso a Internet. Il caso del diritto all’istruzione. – 4. Aspetti della didattica su internet (tra scompensi sociali e riorganizzazione scolastica).

1. Premessa.

Il Presidente del Consiglio, in una conferenza stampa durante il cd. *lockdown* provocato dall’emergenza sanitaria da Covid-19¹, ha dichiarato: «se fosse per me, inserirei una modifica costituzionale e il diritto all’accesso alle reti infotelematiche, quindi la possibilità di collegarsi ad Internet dovrebbe essere ormai un diritto costituzionalmente tutelato, perché oggi quell’articolo 3 (...) prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli affinché tutti possano realmente, concretamente, concorrere alla nostra comunità nazionale da tutti i punti di vista (e quindi possano partecipare alla vita politica, economica, sociale e culturale della nostra Repubblica). Bene, oggi lo strumento di partecipazione più efficace, migliore e concreto, è l’accesso a Internet. Quindi dobbiamo fare sicuramente degli sforzi e la Ministra [della Pubblica Istruzione] sicuramente è impegnata in questo perché abbiamo stanziato [...] dei fondi per consentire [...] alle scuole di poter offrire delle reti infotelematiche anche a tutti gli studenti»². Si tratta di concetti certamente condivisibili, ma su cui non sembra del tutto inutile ritornare, sia pure per linee molto sintetiche, per verificare la reale necessità di fornire alle più recenti tecnologie dell’informazione nuovi elementi propulsivi nella prospettiva della tutela di diritti individuali e sociali.

2 La dimensione liberale dell’accesso a Internet.

Sembra infatti opportuno chiedersi se, al fine di garantire l’accesso alla Rete al maggior numero di soggetti, debba necessariamente percorrersi la strada della revisione costituzionale. Su questo punto, la dottrina, soprattutto con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, ha già avuto modo di confrontarsi³, dividendosi tra chi, come Stefano Rodotà, ha ritenuto ineludibile accedere a questa soluzione, in modo che esplicitamente venga proclamato nella Carta un uguale diritto per tutti di accedere ad Internet⁴, e chi, come Pasquale Costanzo⁵, ritiene che, anche in

¹ Com’è noto, con la [Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#), è stato dichiarato «lo stato d’emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

² Si tratta della [Conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, del 6 aprile 2020](#) (citazione tratta dal minuto 34 della registrazione).

³ Sul dibattito dottrinale in merito all’opportunità di introdurre in Costituzione il diritto di accesso a Internet, si veda la ricostruzione operata da M.R. ALLEGRI, [Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a Internet \(o al Ciberspazio?\)](#), in [Rivista AIC](#), 1/2016, 14 ss.

⁴ Analogamente, A. POGGI, [Diritto a internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero?](#), in questo [Liber Amicorum per Pasquale Costanzo](#), 8. Di analogo avviso è G. AZZARITI, [Internet e Costituzione](#), in [Costituzionalismo.it](#), 2/2011, il quale però, anziché inserire un articolo 21-bis, riterrebbe preferibile l’ipotesi di inserire un «secondo comma dell’art. 21, dopo l’enunciazione generale del principio di manifestazione del pensiero». Sul punto si vedano particolarmente le osservazioni di T.E. FROSINI, [The Internet access as fundamental right](#), in [Federalismi.it](#), 25/2013. In esso si afferma che «*the right to access to the Internet amounts to a fundamental right the exercise of which is instrumental to the enjoyment of other constitutional rights and freedoms: not only the freedom of expression, protected by art. 21 of the Italian Constitution, but also the right to an “appropriate development of the human being” and to an “effective participation to the political, economic and social life of the State” protected under art. 3 of the Constitution, as well as the freedom of conduct business contained in art. 41*».

⁵ V. P. COSTANZO, [Miti e realtà dell’accesso ad Internet \(una prospettiva costituzionalistica\)](#), in [Consulta OnLine, Studi](#), 2012 (17.10.2012); ma già in ID., [Le nuove forme di comunicazione in rete: internet](#), in [Interlex](#), 1997 (26.06.97), si era affermato che «[c]omunque sia, Internet viene a ricadere nel paradigma di cui all’art. 21 Cost. in modo pieno ed esaustivo, potendo fruire sia della garanzia prevista per il messaggio, sia di quella, del tutto corrispondente, prevista per

assenza di una simile previsione costituzionale, sia già possibile «inquadra[re] Internet all'interno dell'art. 21 della Costituzione (“ogni altro mezzo di diffusione”))»⁶, laddove, oltre tutto, la costituzionalizzazione di Internet sembrerebbe stridere con la sua natura “strumentale” rispetto all'unico effettivo diritto “sostanziale” «cioè la libertà di manifestazione del pensiero»⁷.

Sicché, anche “semplicemente” seguendo l'orientamento che si fonda sulla natura funzionale dell'accesso a Internet, sembra potersi egualmente convenire sul rilievo costituzionale della Rete, allorché i diritti riconosciuti dalla Carta necessitano del suo utilizzo per essere efficacemente esercitati⁸. In altre parole, l'accesso alla Rete sarebbe in tali casi automaticamente attratto «nella

il mezzo. Ciò, se sotto il primo profilo, omologa senz'altro Internet agli altri mezzi espressivi, non tollerando limiti contenutistici diversi da quelli costituzionalmente previsti, sotto il secondo profilo configura la Rete come uno strumento non solo dotato in fatto di una diffusività massima, ma refrattario in punto di diritto a qualsiasi indirizzo monopolista, oligopolista o anche soltanto dirigista (al di fuori, ovviamente, di quel nucleo di regole tecniche sulla circolazione dei dati che abbiamo visto necessario a far funzionare il sistema stesso). Ma c'è di più. L'accesso, infatti, al quale si è fatto finora riferimento, nel quadro della disciplina di garanzia dell'art. 21 Cost., è quello strumentale alla diffusione dei messaggi in Rete ossia, più in generale, all'esercizio del diritto di informazione nella sua declinazione attiva, coincidente in pratica con la stessa libertà di manifestazione del pensiero»; inoltre si ricorda che il diritto «di accedere alle fonti quando queste siano configurate come liberamente accessibili [...] trova esplicito riconoscimento nell'art. 5 del *Grundgesetz*» e «gode anche nel nostro ordinamento di uno statuto costituzionale, anche se solo in maniera diffusa od implicita: e non semplicemente per quanto si appalesa possibile argomentare in base agli specifici disposti recati dagli artt. 9, 33 e 48, in ordine allo sviluppo e alla libertà della scienza, al diritto d'istruzione e alla più generale clausola sottostante alle libertà politiche (da ritenersi infatti autenticamente tali, solo se assistite da un'informata consapevolezza), ma già in virtù della stessa libertà di pensiero che presuppone evidentemente la possibilità che un pensiero sia comunque formato in una libera e non conformista relazione conoscitiva con il mondo esterno. Da questo punto di vista, dunque, se nessun serio ostacolo può essere frapposto alla lettura di un libro, alla visione di un filmato o di una trasmissione televisiva, un analogo diritto va riconosciuto per quanto riguarda l'accesso in Rete, la quale viene a svolgere, per quest'aspetto, una funzione strumentale non tanto diversa da quelle assolute dal supporto cartaceo, dalla pellicola sensibile fatta girare in sala di proiezione o dalla strumentazione televisiva».

⁶ Sul punto, v. A. BUSACCA, *Il “diritto di accesso” alla Rete Internet*, in [Ordine internazionale e diritti umani](#), 2017, 352-354, per cui «appare opportuno evidenziare» la presenza di un orientamento che considera la «Rete Internet come mezzo» e che «sostiene la non necessità di ricorrere ad una normazione *ad hoc*, con novella della Costituzione, sul portato della presenza, attraverso le operazioni ermeneutiche, delle garanzie costituzionali per il diritto di accesso sia nell'art. 21 che negli artt. 2 e 3; la specificazione della riferibilità all'universo Internet delle garanzie già previste per i diritti fondamentali costituirebbe il risultato della interpretazione e di una lettura delle norme “tecnicamente” orientata, permettendone la declinazione informatica, senza alcun processo di revisione costituzionale».

⁷ [Ivi](#), 8. Nel medesimo studio (cit., 11), si afferma che «la Costituzione tutela il vero bene: la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, mentre gli strumenti sono correttamente rimessi al legislatore e all'amministrazione (poiché nel tempo possono mutare, come proprio la vicenda di Internet dimostra)». Sul punto, v. P. COSTANZO, [Miti e realtà dell'accesso ad Internet \(una prospettiva costituzionalistica\)](#), cit., 7, laddove ricorda che anche per il Consiglio costituzionale francese (dec. 2009-580 DC) «l'accesso in questione non è mai configurato come un diritto a sé, ma come integrativo della libertà di espressione e di comunicazione, ovverosia “semplicemente” come un suo strumento, per quanto di indubbia portata. Del resto, consiste in ciò la vera novità della giurisprudenza costituzionale in questione, vale a dire nella consacrazione del ruolo di internet ai fini dell'implementazione di un diritto cardine previsto dalla risalente, ma sempre attuale, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789». Lo stesso P. COSTANZO, *Audizione in merito ai d.d.l. costituzionali 1317 e 1561 sul diritto di accesso a internet*, in [Federalismi.it](#), FOCUS TMT 1/2015, 7, rileva che «l'accesso ad internet, in difetto di specifiche previsioni costituzionali, non assurge mai, nella considerazione comparatistica, ad autonomo diritto fondamentale; [...] la sua caratterizzazione strumentale rispetto ad altri diritti fondamentali, permette tuttavia e probabilmente esige che vi si riconosca una pretesa costituzionalmente rilevante; [...] in questi più specifici termini, l'accesso alla Rete è più agevolmente idoneo di essere (ragionevolmente) bilanciabile con altri diritti costituzionalmente protetti da parte del legislatore, restando il tutto sotto il potenziale controllo del giudice costituzionale». E dove si osserva come la «strumentalità di internet rispetto “all'esercizio di diritti fondamentali che attengono alla sfera personale e pubblica” sembri costituire il filo rosso che collega la pionieristica decisione della Corte 26 giugno 1997 (*Reno c. American Civil Liberties Union*) a quelle più recenti, tra cui particolarmente quella della Corte costituzionale del Costa Rica del 30 luglio 2010», e si sottolinea che lo «stesso Vinton Gray Cerf, uno dei padri fondatori di internet, [...] ha escluso che l'accesso alla Rete sia in sé e per sé un diritto umano, affermando, invece, che si tratta di uno strumento al servizio della di manifestazione del pensiero nel senso fatto proprio dall'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo».

⁸ Sul punto, v. P. COSTANZO, [Miti e realtà dell'accesso ad Internet \(una prospettiva costituzionalistica\)](#), cit., 8, per cui «la strada più pervia, come già rilevato, pare quella della rilevanza costituzionale dell'accesso ad internet quale strumento connotato dalla stessa libertà di qualsiasi altro mezzo idoneo ed efficace per l'esercizio di diritti

dimensione costituzionale»⁹, dovendosi, questa volta sì, mettere mano, come per altri mezzi analoghi, ad un regime giuridico non discriminatorio per potersi concretamente realizzare.

3. La dimensione sociale dell'accesso a Internet. Il caso del diritto all'istruzione.

Analoghe considerazioni paiono potersi effettuare nella diversa (ma collegata) prospettiva dei diritti sociali come, esemplarmente, si configura quello all'istruzione.

Ora, com'è facile constatazione, proprio attraverso l'accesso ad Internet, nonostante il periodo di pandemia, si è potuto continuare ad istruire e ad essere istruiti. Tanto che questa possibilità, unica alternativa a quelle classiche, ha imposto subito l'esigenza di non lasciare indietro nessuno.

Un imperativo, questo, consentaneo al principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall'art. 3, comma 2, della Costituzione, per cui è necessario che la Repubblica si adoperi affinché siano rimossi tutti gli ostacoli che, di fatto, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». E non sembra che ci si debba soffermare più del necessario sul fatto che particolarmente il diritto all'istruzione, riconosciuto dall'art. 34 della Costituzione, sia un tassello fondamentale per raggiungere l'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana, assurgendo a «un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dell'azione dei pubblici poteri»¹⁰.

Concordando, dunque, con l'affermazione per cui «l'accesso sia fisico sia materiale ad Internet» costituisca la garanzia del godimento del diritto all'istruzione «*a fortiori* in una situazione di emergenza»¹¹, non occorrerebbe attendere un intervento di revisione costituzionale volto all'introduzione nell'ordinamento del diritto di accesso alla Rete al fine di garantire a tutti gli studenti di partecipare all'attività di didattica a distanza. D'altro canto, nello stesso momento in cui s'invera che l'unica modalità di attuazione del diritto all'istruzione è quella offerta dall'accesso alla Rete, il pieno diritto al suo utilizzo si disvela in automatico per tutti gli interessati¹².

costituzionalmente garantiti, sia che a ciò conduca la diretta copertura costituzionale anche del risvolto sostanziale di tali diritti (è il caso già indicato della libertà di manifestazione del pensiero e d'informazione, nonché della libertà di comunicazione), sia che ciò possa dedursi dalla fisionomia complessiva di altri diritti (quali, ad esempio, la libertà di associazione anche nelle sue forme qualificate e la libertà di iniziativa economica), sia, ancora più generalmente, che l'accesso alla Rete valga a contribuire alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2, Cost.).»

⁹ P. COSTANZO, [Miti e realtà dell'accesso ad Internet \(una prospettiva costituzionalistica\)](#), cit., 14. Sul punto l'Autore afferma come «il tono costituzionale dell'accesso sarebbe collegato al piano dell'attuazione costituzionale di principi e regole, in quanto si individuasse nell'utilizzazione della Rete lo strumento migliore, se non l'unico, per corrispondere al *magis ut valeat* nei confronti di questi stessi principi e regole».

¹⁰ A. POGGI, *Art. 34*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006, I, 704.

¹¹ S. DE VIDO, [Diritto all'istruzione e accesso ad internet all'epoca del Covid-19](#), cit.. Tra l'altro, in un tempo in cui non solo la Rete è stata l'unico mezzo utile per garantire la continuazione dell'attività scolastica, ma, per molti, è stata anche la modalità in cui si è svolta una gran parte «della [...] vita esperienziale e relazionale»: così M.R. ALLEGRI, [Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a Internet \(o al Ciberspazio?\)](#), cit., 24.

¹² P. COSTANZO, [Audizione in merito ai d.d.l. costituzionali 1317 e 1561 sul diritto di accesso a internet](#), cit., 10, ritiene, di poter «escludere la configurabilità anche nella dimensione “sociale” dell'accesso ad internet nei termini di un vero e proprio diritto. Oltre tutto, ad esigenze di questo tipo, può far fronte in modo adeguato lo strumento del servizio universale. Ma la regia di tale materia è, com'è noto, di livello comunitario e probabilmente, trattandosi nel caso delle reti, di comunicazioni elettroniche assoggettate alle regole del mercato aperto, solo da quel livello possono provenire efficaci spinte così come la sterilizzazione di qualsiasi previsione anche di livello costituzionale», potendosi, invece, considerare presente un «regime di favore dell'accesso ad internet per le persone disabili e per motivi didattici, rispettivamente consentito in quanto pertinente ai servizi della pubblica amministrazione e in genere a materie ancora nella disponibilità degli Stati membri. [...] Ciò che comunque senz'altro si può auspicare è l'ingresso della cultura, ma anche di educazione alla Rete, nei programmi scolastici, similmente a quanto talvolta fatto per l'educazione stradale e, ahimè, sempre meno per l'educazione civica. Non credo che ciò richieda però una riforma costituzionale specifica».

Diversamente (ma quanto?), però, dalla prima prospettiva, emerge qui con immediatezza anche l'obbligo in capo al potere pubblico di rimuovere tutti gli ostacoli (di natura infrastrutturale, tecnologica, economica e culturale¹³) che non permettono a chiunque di usufruire di tale servizio¹⁴.

Del resto, nonostante la mancanza di una disposizione costituzionale specifica, non è rimasto affatto precluso al potere pubblico di adoperarsi al fine di svolgere il compito ad esso assegnato dalla Costituzione, ossia quello già evocato di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale», di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che potrebbero frapporsi al pieno ed effettivo esercizio del diritto all'istruzione¹⁵.

4. Aspetti della didattica su internet (tra scompensi sociali e riorganizzazione scolastica).

Nel quadro predetto, la didattica a distanza (DAD) è stata, dunque, l'unica possibilità per garantire la continuazione dell'attività scolastica (e non solo) per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche se con non poche difficoltà per la scuola primaria e quella dell'infanzia¹⁶.

Tanto che preme osservare che l'attività di insegnamento a distanza è iniziata ancor prima che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia fornito linee guida o di indirizzo, allorché alcuni docenti, di loro libera iniziativa, a seguito (soprattutto in alcune regioni del Nord d'Italia) della chiusura delle scuole già nel mese di febbraio, hanno iniziato ad invitare i loro alunni a continuare l'attività

Sulla definizione dell'accesso a Internet quale servizio universale, v. anche T.E. FROSINI, [Il diritto costituzionale di accesso a internet](#), in [Rivista AIC](#), 1/2011, 8 ss.

¹³ Sull'esigenza di diffusione della cultura informatica, v. Corte cost., [sent. 21 ottobre 2004, n. 207](#), che ha rigettato il ricorso regionale avverso la disciplina statale che aveva previsto dei «contributi finanziari [...] erogati con carattere di automaticità in favore di soggetti individuati in base all'età o al reddito e finalizzati all'acquisto di *personal computer* abilitati alla connessione ad "internet", in un'ottica evidentemente volta a favorire la diffusione, tra i giovani e nelle famiglie, della cultura informatica».

¹⁴ Cfr. P. PASSAGLIA, [Ancora sul fondamento costituzionale di Internet. Con un ripensamento](#), in questo [Liber Amicorum per Pasquale Costanzo](#), 2019., che, nel porre gli artt. 2 e 3, c. 2, Cost. a fondamento dell'accesso alla Rete, osserva che «lo sviluppo tecnologico offre sempre maggiori possibilità di superamento degli impedimenti fisici, ciò che si traduce in un costante aggiornamento degli obiettivi perseguibili ad opera dei pubblici poteri. [...] In buona sostanza, stante anche la sua costante invocabilità, l'art. 3, secondo comma, non può essere un parametro contingente, ma deve essere assunto a fondamento alla stessa stregua dell'art. 2. [...] La possibilità per il singolo di esplicitare la propria personalità nella dimensione virtuale deve essere alimentata da un impegno costante da parte dei pubblici poteri, la cui azione deve caratterizzarsi per una pluralità di linee di azione, corrispondenti, per un verso, all'adeguamento dell'apparato tecnologico al progresso della scienza informatica (onde evitare che venga a crearsi un *digital divide* tra l'Italia e gli altri paesi) e, per l'altro, a politiche di sostegno volte a ridurre il *digital divide* interno nelle diverse forme in cui esso si manifesta». Inoltre, ricorda che «il «riconoscere» ed il «garantire» di cui all'art. 2 della Costituzione si traducono, alla luce dell'art. 3, secondo comma, non già in una presa d'atto ed in una protezione *ex post* dei diritti, ma postulano un'azione positiva di creazione delle condizioni perché il riconoscimento sia effettivo e la garanzia sia il presupposto per l'esercizio dei diritti, e non solo la risposta al loro impedimento».

¹⁵ Lo stesso Governo in carica, nella gestione dell'emergenza, si è preoccupato di intervenire (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, commi 1 e 2) a sostegno degli studenti che erano più in difficoltà, con lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi digitali da mettere a disposizione (in comodato d'uso gratuito) degli studenti meno abbienti e per garantire la connessione alla Rete, tramite l'assegnazione delle risorse direttamente alle istituzioni scolastiche (d.m. istruzione 26 marzo 2020, n. 187, art. 1, c. 1, lett. b).

¹⁶ D. NOVARA, [Creare una task force sulla riapertura della scuola](#), in [Centro PsicoPedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti](#), 14 aprile 2020: nell'appello si osserva che «[l]a chiusura prolungata delle scuole sta provocando non solo disagi significativi alle famiglie che hanno dovuto completamente riorganizzarsi, ma comincia a produrre notevoli alterazioni anche sulla vita dei ragazzi e dei bambini. In particolar modo sui più piccoli privati dell'Asilo Nido, ma specialmente della Scuola dell'Infanzia, istituzione educativa che struttura il primo importante momento di relazione sociale continuativa e organizzativa fra gli esseri umani e che crea quell'attaccamento sociale basilare per il resto dell'esistenza. Anche i bambini della Primaria cominciano comunque a segnalare difficoltà, specialmente quando alcuni insegnanti esagerano con compiti, videolezioni e attività scolastiche definibili come tradizionali in un contesto che di tradizionale non ha assolutamente nulla».

scolastica attraverso programmi di videoconferenza (*Skype, Meet di Google, Zoom, ecc.*)¹⁷. Vi ha fatto seguito, negli ultimi tre mesi, una pressoché regolare attività scolastica a distanza, nelle case di ognuno, così che le lezioni, gli approfondimenti, i compiti “in classe” e le interrogazioni sono continuati per il tramite (e grazie all’uso) della tecnologia.

Nel contempo, l’emergenza ha originato una corsa agli equipaggiamenti tecnologici da parte di docenti che non erano stati mai formati in tal senso (si rammenta che il corpo docente è composto prevalentemente da persone di un’età media abbastanza avanzata e con poca dimestichezza con l’avanzamento tecnologico anche in materia didattica)¹⁸.

Su un altro versante, si sono fatte sentire le difficoltà di non pochi studenti a far fronte al nuovo scenario telematico per le cause più disparate, non essendo stato raro il caso di chi è rimasto “indietro” di almeno tre mesi rispetto ai suoi compagni di classe¹⁹, La circostanza ha sicuramente indotto un’ulteriore diseguaglianza tra chi si trova nelle condizioni (anche economiche) di seguire tutte le attività (grazie al possesso di tutti gli strumenti utili, come un’utenza veloce di internet, pc, *tablet, smartphone*) e chi in tali condizioni non era e che, in assenza di efficaci interventi, continuerà a scontare il ridetto *gap* tecnologico e socioculturale.

Comunque sia, un tale contesto, in cui si è reso necessario percorrere una strada nuova, ha rappresentato una sfida particolare per tutto il comparto scolastico, e si è posta l’esigenza di garantire l’accesso alle forme nuove di “far scuola” a tutti i possibili utenti (*rectius*, gli studenti): «[l]’accessibilità è di particolare urgenza oggi, in termini di garanzia di accesso su una base di uguaglianza e non discriminazione, nel passaggio a forme di insegnamento online e di *distance learning* e nell’acuirsi del già menzionato *digital divide*»²⁰.

¹⁷ Ogni insegnante ha deciso come svolgere l’attività didattica in quasi assoluta autonomia: ci sono stati docenti che hanno inviato ai propri studenti dei video, altri solo dei vocali, altri hanno utilizzato strumenti di condivisione dei documenti per inviare i compiti da eseguire e farsi rimandare i compiti da correggere, altri ancora hanno cercato di “ripetere” le lezioni classiche organizzando degli incontri sulle piattaforme già citate.

¹⁸ Secondo uno studio ISTAT del 6 aprile 2020 («Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi»), negli anni 2018-2019 «il 33,8% delle famiglie non ha computer o tablet in casa, la quota scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore. Solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o tablet. Nel Mezzogiorno il 41,6% delle famiglie è senza computer in casa (rispetto a una media di circa il 30% nelle altre aree del Paese) e solo il 14,1% ha a disposizione almeno un computer per ciascun componente. Il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 anni non ha un computer o un tablet a casa, la quota raggiunge quasi un quinto nel Mezzogiorno (470 mila ragazzi). Solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente».

¹⁹ È utile ancora osservare (studio ISTAT del 6 aprile 2020, cit.) che «[n]el 2019, tra gli adolescenti di 14-17 anni che hanno usato la Rete negli ultimi 3 mesi, due su 3 hanno competenze digitali basse o di base mentre meno di tre su 10 (pari a circa 700 mila ragazzi) si attestano su livelli alti». Per tale ragione pare giustificata la preoccupazione di chi ritiene che la comunità debba rivolgere particolare attenzione al superamento, anche tra i giovani, dell’analfabetismo digitale: v. O. POLLICINO, *Right to Internet Access: Quid Iuris?*, in A. VON ARNAULD, K. VON DER DECKEN, M. SUSI (eds), *The Cambridge Handbook on New Human Rights*, Cambridge University Press, 2019, laddove, nella conclusione, l’Autore rileva che «it is necessary to engage in cognitive and above all cultural promotion, and to combat computer and digital illiteracy, which impinges upon a fundamental aspect of the right of access, namely its status as an inherent prerequisite for the exercise of other rights».

²⁰ S. DE VIDO, [Diritto all’istruzione e accesso ad internet all’epoca del Covid-19](#), cit., laddove si osserva che «[b]enché i provvedimenti adottati non presentino, quantomeno in Italia, profili discriminatori *de jure* (forse lo potrebbero essere nei Paesi in cui la chiusura è stata localizzata, nell’ipotesi in cui la localizzazione non rispondesse al criterio della diffusione del contagio quanto piuttosto a criteri basati sulle condizioni economico o sociali o etniche dell’area oggetto della misura restrittiva), potrebbero presentare o creare discriminazioni *de facto*, acuendo le discriminazioni strutturali esistenti nella società nei confronti di chi si trova in posizione vulnerabile per condizione economica, per status sociale, per stato di salute, per luogo di residenza, per l’essere rifugiato o appartenente una minoranza, per genere. Bambini e bambine in alcune parti del mondo non solo non hanno accesso all’istruzione, ma, come conseguenza della chiusura delle scuole, neppure al cibo. Per milioni di minori al mondo, infatti, il pasto a scuola è l’unico pasto bilanciato e nutriente che possono ricevere nel corso della giornata. Questo riguarda tanto Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo [...], quanto Paesi sviluppati (così anche negli Stati Uniti, dove circa 22 milioni di studenti dipendono ogni giorno da un pranzo gratuito o come risorsa chiave per la loro nutrizione di base). La chiusura delle scuole ha inoltre acuito in alcuni paesi il gender gap, in quanto le bambine a casa ritornano al loro ruolo di “cura” con conseguente inferiore accesso all’istruzione e un incremento del rischio di violenza tra le mura domestiche».

Conclusivamente, può apprezzarsi come nel cd. Piano Colao (Scheda 78: *Spinta alla formazione su nuove competenze*), commissionato dal Governo per avere autorevoli orientamenti circa la ripartenza del Paese dopo la crisi pandemica, sembra aver ottenuto una collocazione di tutto rilievo il “Disegno di percorsi didattici sperimentali su competenze e *skill* critiche (capacità digitali, STEM, *problem-solving*), differenziati per complessità e pensati per un utilizzo combinato di lezioni in aula e su piattaforma digitale”.